COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari
Via Nazionale n° 106
Tel. 079/960406-960044 - Fax 079/960736

ORIGINALE

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 11 DEL 19-05-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI ANNO 2020

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n° 22/3 del23.04.2020, avente ad oggetto: "**Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022**", la quale disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo;

Visti in particolare i seguenti articoli:

Titolo III "Autorizzazioni e deroghe"
Art. 5 – Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di "elevato pericolo"
Art. 6 – Manifestazioni pirotecniche nel periodo di "elevato pericolo"
Art. 7 – Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco
Art. 8 – Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali
Art. 9 – Pianificazione degli abbruciamenti
Art. 10 – Sospensione delle autorizzazioni
Art. 11 – Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di "elevato pericolo"

Titolo IV "Norme di prevenzione"
Art. 12 – Terreni e fabbricati
Art. 13 – Strade e pertinenze stradali
Art. 14 – Depositi di materiale infiammabile o combustibile
Art. 15 – Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali
Art. 16 – Linee e cabine elettriche
Art. 17 – Aree militari o gravate da servitù Militari
Art. 18 – Garanzia della viabilità in emergenza
Art. 19 – Proroghe
Art. 20 – Pianificazione degli interventi di prevenzione

Titolo V "Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili"
Art. 21 – Disposizioni generali
Art. 22 – Fasce di protezione parafuoco
Art. 23 – Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendio
Art. 24 – Proroghe

Considerato che dal 1° giugno al 31 ottobre 2020 vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

Preso atto che nel periodo considerato il pericolo di incendio è presunto e che tale circostanza, laddove non vengano adottate le prescritte misure di prevenzione, costituisce pericolo che minaccia l'incolumità pubblica;

Ritenuto di dover disporre in merito;

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Entro il 1° giugno 2020:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle prescrizioni regionali antincendio 2020, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

Informa

Che copia delle prescrizioni regionali antincendio 2020 è pubblicata nella Home page del sito istituzionale dell'ente www.comune.villanovamonteleone.ss.it;

Che sono previste le seguenti sanzioni:

- Le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 24 – comma 3 – lettera a) della Legge Regionale n. 8/2016, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00;

- Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art 7 bis del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Che i proprietari e i conduttori dei terreni su menzionati saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza e imprudenza.

Che, ai sensi dell'art. 26 delle prescrizioni regionali, l'attività di vigilanza ed il potere sanzionatorio, sono esercitati dai seguenti soggetti: il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli;

Che chiunque avvisti un incendio ha il dovere di segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri;

Che chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

IL SINDACO
Quirico Meloni

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Prov. di Sassari